

Posizione n. 0104650-22

N. 35.496 di repertorio

N. 10.829 di raccolta

ATTO DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di dicembre
(5 dicembre 2022).

In Milano, nel mio studio in Via Cusani n. 10.

Avanti a me, **GUIDO PEREGALLI**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **ZANALDA LANFRANCO ANTONIO STEFANO**, nato a Milano il 23 giugno 1953, ivi domiciliato per la carica in Piazza dell'Ospedale Maggiore n. 3, cittadino italiano, codice fiscale ZNL LFR 53H23 F205Q.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato

"UNIONE SAMARITANA ODV"

ente giuridico riconosciuto di diritto privato con sede in Milano, Piazza dell'Ospedale Maggiore n. 3, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia con il n. 2239, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi 97047460155, iscritta al REA al n. MI-1850432 (in prosieguo chiamata anche solo "**Associazione**"),
e come tale

PREMESSO

a) che, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di cui al verbale in data 10 ottobre 2020 n. 34.193/10.038 di rep. a mio rogito, atto registrato a Milano DP II in data 16 ottobre 2020 al n. 78392 serie 1T, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Associazione ai fini dell'iscrizione presso il Registro Nazionale del Terzo Settore, dando il più ampio mandato al Consiglio Direttivo, e per esso al Presidente, di presentare la relativa istanza, compiere qualsiasi atto e svolgere tutte le pratiche e le procedure necessarie allo scopo;

b) che conseguentemente, a seguito dell'attività di traslazione dal Registro del Volontariato presso la Regione Lombardia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Città Metropolitana di Milano, con comunicazione in data 15 settembre 2022, ha chiesto di apportare allo statuto una modifica inerente la facoltà degli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale;

CIÒ PREMESSO

avvalendosi dei poteri allo stesso delegati con la delibera di assemblea dei soci di cui in premessa alla lettera "a", dichiara:

1) di modificare l'articolo 7 dello statuto nel seguente modo:

"Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

REGISTRATO A

MILANO DP II

Il 13 dicembre 2022

al n. 127690 serie 1T

Euro 200,00

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

Gli associati minorenni esprimono il voto attraverso i loro esercenti la responsabilità genitoriale.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo."

Rimangono fermi ed invariati tutti gli altri articoli dello statuto della Associazione.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" il testo vigente dello statuto dell'Associazione così come sopra modificato a seguito delle richieste della Città Metropolitana in sede di approvazione.

Il comparante mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparante, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17,20.

Consta il presente atto di un foglio scritto su quasi tre pagine in parte a macchina da persone di mia fiducia e in parte di mia mano.

F.to LANFRANCO ANTONIO STEFANO ZANALDA

F.to GUIDO PEREGALLI

Allegato "A" all'atto n. 35.496/10.829 di repertorio

STATUTO

DELLA

UNIONE SAMARITANA

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata:

“Unione Samaritana Organizzazione di Volontariato”

chiamata anche

“Unione Samaritana ODV”

di seguito, in breve, “Associazione”.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente

statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, persegue lo scopo esclusivo di solidarietà, aiuto e sostegno nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) prestare aiuto psicologico, morale e materiale ai pazienti ospedalieri e agli anziani ospitati nelle RSA, svolgere attività di segretariato sociale e di collegamento tra il degente e la rispettiva famiglia e rappresentarne le istanze;

- b) collaborare con il personale degli ospedali e delle RSA per attività socializzanti e di supporto e assistenza alla vita quotidiana e per quant'altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dell'utenza nell'ambito dell'erogazione di un pubblico servizio;

- c) realizzare in proprio attività formative per i propri volontari, tendenti ad approfondire le tematiche del dialogo e della relazione di aiuto empatica, in modo aconfessionale e senza porre in essere opera o attività di proselitismo.

L'Associazione, la cui denominazione e la cui attività si ispirano all'insegnamento della parabola evangelica, realizza le proprie attività in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'Associazione espleta le proprie attività attraverso Nuclei Operativi (intesi come insieme di volontari coordinati da un Responsabile e strutturati e disciplinati come da regolamento) presso strutture ospedaliere o case di

riposo per anziani e sul territorio. Le attività svolte dall'Associazione nell'ambito delle strutture sono regolamentate da Convenzioni fra l'Ente ospitante e l'Associazione.

5. L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia, è aperta alla collaborazione federativa con eventuali futuri Gruppi Samaritani che si costituissero in altre Regioni.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Raccolta fondi.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in fondatori e volontari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci volontari sono tutti coloro che, avendo superato un periodo di tirocinio fissato nel termine di sei mesi e avendo presentato domanda, a fronte di accettazione della relativa domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo prestano la propria opera volontariamente e gratuitamente, in relazione alle proprie possibilità e disponibilità di tempo, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio,

escludendo ogni forma di discriminazione.

Gli associati minorenni esprimono il voto attraverso i loro esercenti la responsabilità genitoriale.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione.

4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Oltre agli associati, possono prestare la loro attività anche continuativa a favore dell'Associazione anche volontari non associati, i quali devono essere iscritti in apposito registro.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono

essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (ed i Vice Presidenti);
- d) l'Organo di controllo (ed il soggetto incaricato della revisione dei conti, se nominato);
- e) il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli organi sociali hanno tutti la durata di 5 (cinque) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- d) nominare i responsabili dei nuclei;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione sull'attività e il bilancio di previsione, nonché il bilancio sociale;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari

allo statuto o alla legge;

g) deliberare, se non fosse istituito il Collegio dei Garanti, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;

h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nonché trasformazioni, fusioni e scissioni.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ed inoltre, in aggiunta, mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, tranne nel caso di revoca del Consiglio Direttivo, la cui delibera è assunta con la maggioranza dei due terzi degli Associati.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito Libro dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito Libro dei soci.

5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne nel caso in cui riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene mediante presentazione all'Assemblea di candidature di soci volontari che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere eletti. Viene eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di cessazione di un membro dalla carica, subentra il primo dei non eletti.

11. Le candidature per l'Organo di controllo e per il Revisore legale possono essere anche fra non associati.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel Libro delle Assemblee. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti. Ogni Nucleo Operativo elegge un Consigliere. Ai Nuclei Operativi con un più elevato numero di volontari è assegnata una rappresentanza aggiuntiva in seno al Consiglio Direttivo, secondo la normativa elettorale prevista dal regolamento interno. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e i Vice Presidenti, indicando quello con funzioni vicarie.

4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, nonché il bilancio sociale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il relativo programma di attività;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti, indicando quello con funzioni vicarie;
- m) definire i criteri per l'accettazione e la dismissione dei Nuclei e correlate deliberazioni;
- n) approvare il programma di formazione dei volontari;
- o) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio Direttivo, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- p) definire un'indennità di presenza per il Revisore dei conti, qualora questi sia esterno all'Associazione;
- q) nominare procuratori o persone "ad acta" per lo svolgimento di determinati incarichi;
- r) attribuire gli incarichi ai volontari;
- s) nominare il Segretario e il Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo ed anche tra non soci;
- t) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- u) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- v) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- w) nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore, deliberandone i relativi poteri;
- y) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. I suoi componenti possono essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la

maggioranza dei due terzi degli Associati.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del quinquennio, costui viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora quest'ultimo non volesse o non potesse accettare detto incarico, la sostituzione verrà fatta per cooptazione. I componenti così nominati scadranno con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto dato da chi presiede.

7. Nelle riunioni in cui viene discusso il consuntivo dell'Associazione devono partecipare il Tesoriere e il Revisore legale, se nominato: la loro presenza è solo consultiva e senza diritto di voto. Qualora siano impossibilitati a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo (e/o all'Assemblea), costoro devono far pervenire una relazione sul contenuto del bilancio consuntivo.

8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato e trascritto nel Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente Vicario fa piena prova dell'assenza per impedimento del

Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornati i registri contabili, ha la firma disgiunta sui conti correnti dell'Associazione, fino ai limiti fissati dal Consiglio Direttivo, mentre ha la firma congiunta, sui conti correnti dell'Associazione con il Presidente quando si superano tali limiti.

2. Predispose il bilancio e, in accordo con il Presidente, sottopone tale documento all'approvazione prima del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea dei soci.

3. Collabora con il Presidente nella stesura del bilancio preventivo e lo assiste nella formazione dello stesso con i Nuclei.

Art. 21 - Responsabili del Nucleo

1. I Responsabili dei Nuclei esercitano le funzioni di coordinamento delle attività di volontariato nei Nuclei Operativi dell'Associazione e gestiscono i rapporti con la direzione della struttura nella quale operano.

Art. 22 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, "ex bono et aequo" e senza formalità di procedure.

Art. 24 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il Libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I Libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il Libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

3. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione indisponibile, del valore di Euro 26.000 (ventiseimila/00), nonché da tutti quei beni espressamente destinati ad incremento patrimoniale.

L'Associazione trae il sostegno economico per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 26 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 27- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di Legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e la sua approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con Decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati e non associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n.

117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il Liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to LANFRANCO ANTONIO STEFANO ZANALDA

F.to GUIDO PEREGALLI

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale